

## La sentenza della Corte Costituzionale n. 159/2009

### L'impugnativa del Governo

Com'è noto, il Governo italiano ha deciso, con il ricorso n. 16 del 18 febbraio 2008, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 2 aprile 2008, di impugnare la legge regionale in parola contestandone sette punti (articoli: 6, comma 2; 8, commi 1 e 3; 9, comma 3; 11, comma 5; 12, comma 3; 14, commi 2, ultimo periodo, e 3; 18, comma 4).

Anzitutto, secondo il Governo l'obbligo generale per gli uffici dell'intera regione, operanti anche nelle aree escluse dal territorio di insediamento del gruppo linguistico friulano, di rispondere in friulano e di redigere anche in friulano gli atti comunicati alla generalità dei cittadini, nonché di effettuare in tale lingua la comunicazione istituzionale e la pubblicità, contrasterebbe con la legge 482/99 che circoscrive l'uso della lingua minoritaria nei soli comuni di insediamento del relativo gruppo linguistico.

La legge regionale, inoltre, stabilendo che "per garantire la traduzione a coloro che non comprendono la lingua friulana può essere prevista la ripetizione degli interventi in lingua italiana ovvero il deposito contestuale dei testi tradotti in forma scritta", non garantisce una sufficiente tutela ai non friulanofoni. In tale punto la legge regionale contrasterebbe anche con "il valore esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua italiana" previsto dalla legge 482/99. Ulteriore ragione di contrasto costituisce l'articolo che prevede l'uso di toponimi anche "nella sola lingua friulana", contrastante, a dire del Governo, con la legge 482/99 e addirittura con il principio costituzionale di egualianza dei cittadini. L'art. 12, sull'apprendimento scolastico della lingua minoritaria, prevedendo il c.d. "dissenso informato" comporta sostanzialmente – secondo il Governo – un'imposizione alle istituzioni scolastiche di impartire tale insegnamento, contrastando in tal modo con i principi dell'autonomia delle istituzioni stesse e, anche qui, con il principio costituzionale di egualianza.

Violerebbe lo stesso principio, nonché l'art. 117 sul riparto di competenze fra Stato e Regione, anche l'art. 14, stabilendo che l'insegnamento della lingua friulana è garantito per almeno un'ora alla settimana. Infine il previsto sostegno del friulano anche nelle scuole regionali site in area non friulana secondo il Governo - cito testualmente - "può determinare pesanti rischi di discriminazione a carico dei docenti e degli studenti della scuola pubblica, nonché analoghi rischi per i cittadini nel loro rapporto con le pubbliche amministrazioni locali, e conseguentemente e inevitabilmente anche per i dipendenti delle stesse amministrazioni".

### Le dichiarazione di illegittimità costituzionale

Con la Sentenza n. 159/2009, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 27 maggio 2009, la Corte costituzionale ha dato sostanzialmente ragione al Governo dichiarando l'illegittimità costituzionale di tutti gli articoli impugnati, salvo l'art. 18.

Una simile débâcle della Regione è dovuta al fatto che la Corte ha considerato come parametro unico di costituzionalità della normativa regionale la legge 482/99, quasi come fosse una legge costituzionale o comunque con una forza superiore alla legge regionale, quando invece la legge 482/99 stessa lascia esplicitamente campo libero alle disposizioni

più favorevoli approvate dalle Regioni. Di più: la legge 482/99 prevede la prevalenza delle leggi approvate dalle Regioni a Statuto speciale nell'ambito delle proprie competenze, tant'è che le norme della 482/99 si applicano "solo" se non è prevista una normativa da parte della Regione (vedasi l'art. 18 della legge 482/99).

In precedenza, invece, la Corte Costituzionale aveva più volte ribadito (dal 1983) che la tutela delle minoranze linguistiche non costituisce una materia in sé, bensì un principio che tutti i soggetti pubblici devono rispettare nell'esercizio delle proprie competenze. Da ciò dovrebbe discendere che la legge 482/99 costituisce sì norma di principio per la legislazione concorrente, ma non può prevedere alcun vincolo per le materie di esclusiva competenza regionale (come ad esempio l'ordinamento degli enti locali e della Regione). Più complesso, come si vedrà nel prossimo paragrafo, è il discorso riguardante le attività di insegnamento.

Sbaglieremmo, tuttavia, a concentrarci sui soli elementi negativi della sentenza. Ve ne sono molti anche di positivi, sia di carattere generale, che specifico. Prima di tutto la Consulta ha ribadito che il friulano è a pieno diritto una lingua e, di conseguenza, che i friulani sono una "minoranza linguistica riconosciuta". Per la prima volta, inoltre, si afferma chiaramente che l'articolo 3 dello Statuto di autonomia – quello sulle lingue della regione – fa riferimento anche al friulano. Infine, la Corte, come si vedrà, ha indicato chiaramente nel dispositivo le modalità con cui il legislatore può giungere ai medesimi risultati perseguiti attraverso le norme censurate.

### Riflessi della sentenza nel settore dell'istruzione

La Consulta, come si è detto, ha annullato i passaggi della legge che fissavano il tempo orario per l'insegnamento della marilenghe in un'ora alla settimana (per i soli richiedenti) e il sistema del cosiddetto "dissenso informato" per la raccolta delle opzioni linguistiche espresse dai genitori. Secondo la Corte tali norme avrebbero compresso oltremodo il principio di autonomia scolastica fissato dalla Costituzione. Senza entrare, ora, nel merito della sentenza – già oggetto di opinioni alquanto critiche da parte di alcuni costituzionalisti – diventa difficile comprendere in cosa possa consistere la "quota regionale del curricolo", derivante dalla Riforma del Titolo V della Costituzione, se una Regione (cui peraltro è affidato il "coordinamento" delle istituzioni scolastiche in zona di minoranza, ai sensi del citato D.Lgs. 223/2002) non può nemmeno prevedere un'ora alla settimana di insegnamento di una disciplina di valenza regionale e per i soli richiedenti.

Va rimarcato, tuttavia, che la sentenza ha fatto salvi tutti i principi previsti dalla L.R. 29/2007 riguardo al diritto all'insegnamento nella scuola. Ciò che la Corte ha censurato sono le modalità di attuazione di questi principi. Essa, infatti, nel dispositivo si spinge sino a descrivere il percorso normativo che la Regione e lo Stato devono compiere per adottare, legittimamente, le stesse identiche norme, vale a dire attraverso i decreti attuativi dello Statuto di autonomia.

In conclusione: de iure condito, risulta necessario dare piena attuazione alle norme della L.R. 29/2007 che disciplinano l'insegnamento curricolare della lingua friulana, la formazione dei docenti e l'istituzione dell'elenco degli insegnanti in e di marilenghe (percorso già intrapreso dalla Regione attraverso il Regolamento di cui al D.P.Reg. 23 agosto 2011, n. 0204/Pres.); de iure condendo, va portato a buon fine il processo di adozione – già avviato in sede di Commissione paritetica Stato-Regione in seguito ad un'azione positiva e propositiva del Comitato per l'autonomia e il rilancio del Friuli,

condiviso da larga parte delle forze politiche di maggioranza ed opposizione – di apposite norme di attuazione dello Statuto speciale tese a riformare i contenuti del D.Lgs. 223/2002 secondo i suggerimenti forniti dalla Consulta. Solo così sarà possibile per la Regione superare le inevitabili difficoltà di intervento in un settore che la Costituzione inserisce fra le competenze concorrenti, ma che, di fatto, resta ancora esclusivo appannaggio dello Stato centrale.